

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OSIMO

(Provincia di Ancona)

Rep. n. 17.094

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ATTE A RILEVARE GLI ECCESSI DI
VELOCITA' SIA IN ORARIO DIURNO CHE NOTTURNO. =====

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di settembre,
in Osimo e nella Civica Residenza, avanti a me dr. Luigi
Albano, Segretario Generale titolare della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Osimo e Maiolati Spontini,
legalmente autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune di Osimo, sono
personalmente comparsi: =====

- la d.ssa LUCIA MAGI, nata a Castelfidardo il 22 dicembre
1953 e domiciliata per la carica presso il Municipio di Osimo,
la quale interviene al presente atto non in proprio bensì in
qualità di Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali e
dei Servizi Amministrativi e Sociali del Comune di Osimo e
quindi in rappresentanza del COMUNE DI OSIMO stesso, con sede
in Osimo, Piazza del Comune n. 1, codice fiscale n.
00384350427, in virtù dei poteri a lei attribuiti con decreto
del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 37703 del 19 dicembre
2011; =====

- e il signor MAIANI GIOVANNI, nato a Firenze (FI) il 5 otto-

Lucia Magi

bre 1943, che interviene in questo atto ed agisce quale
Procuratore Speciale dell'impresa SODI SCIENTIFICA - S.P.A.,
con sede in Calenzano (FI), Via Poliziano n. 20, codice
fiscale n. 01573730486, in virtù di procura speciale
conferitagli con scrittura privata autenticata nella firma dal
notaio dott. Francesco D'Ambrosi di Prato, repertorio n. 44649
del 18/07/2013, che in copia conforme all'originale viene
allegata al presente contratto sotto la lettera "A". =====

Io Segretario Generale sono personalmente certo dell'identità
personale di entrambi i componenti. =====

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 288
del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato, quale atto di indirizzo politico-amministrativo, il
progetto relativo all'acquisto e posa in opera di n. 3 (tre)
postazioni autovelox fisse per il rilevamento degli eccessi di
velocità su strade dove più sussiste il pericolo del ripetersi
di gravi sinistri stradali a causa degli eccessi di velocità e
per una spesa preventivata di €. 60.000,00 (diconsi euro
sessantamila/00) I.V.A. compresa; =====

- che, sempre con l'atto sopracitato, la Giunta Comunale ha
individuato la localizzazione delle postazioni fisse autovelox
come di seguito: =====

- n. 2 in via di Jesi (S.P. n. 3 Valmusone) prima e dopo la
frazione Casenuove; =====

Scritto a mano

- n. 1 in via d'Ancona (S.P. n. 361 Settempedana) prima del centro abitato della frazione Aspigo provenendo da Osimo; =====

- che, in attuazione al suddetto indirizzo politico-amministrativo, con determinazione del Dirigente Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo n. 01/001734 del 31/12/2012 si è stabilito di attivare le procedure per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di apparecchiature elettroniche atte a rilevare gli eccessi di velocità sia in orario diurno che notturno, mediante pubblicazione di apposito avviso per la manifestazione di interesse, da parte di imprese qualificate nel settore, a partecipare alla procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di tali apparecchiature; =====

- che il suddetto avviso per la manifestazione di interesse (prot. n. 103 del 02/01/2013) è stato pubblicato all'albo pretorio virtuale del Comune di Osimo e sul sito internet istituzionale del medesimo Comune dal 02/01/2013 al 10/01/2013; =====

- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo n. 01/000031 del 16/01/2013, si è quindi stabilito di procedere all'acquisizione in economia, mediante espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della fornitura, compresa

Scritta

l'assistenza alla posa in opera, delle suddette apparecchiature elettroniche, approvando lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati; =====

- che con la sopracitata determinazione n. 01/000031 del 16/01/2013 si è dato atto che la lettera di invito sarebbe stata inviata ai due operatori economici che avevano presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, nonché ad altri quattro soggetti specializzati nel settore, al fine di garantire sufficiente concorrenza ed il rispetto del limite minimo di concorrenti invitati, previsto dall'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); =====

- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo n. 01/000148 del 04/02/2013 (pubblicata il 21/02/2013, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012) è stato approvato il verbale della Commissione Giudicatrice della gara - procedura negoziata - per l'affidamento della fornitura delle apparecchiature in oggetto e la fornitura stessa è stata aggiudicata definitivamente all'impresa SODI SCIENTIFICA - S.P.A., con sede in Calenzano (FI), per l'importo di euro 45.073,50 (diconsi euro quarantacinquemilasettantatre e cinquanta centesimi), oltre IVA, al netto del ribasso offerto pari allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), dando atto che

Scientifica

i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero; =====

- che la spesa relativa al corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, per la fornitura di cui al presente atto, è stata regolarmente impegnata all'intervento 2030103 del Bilancio di Previsione anno 2013 (gestione residui); =====

- che, ai sensi dell'art. 79, 5° comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata all'impresa aggiudicataria con nota prot. n. 6103 del 21/02/2013; =====

- che, ai sensi dell'art. 331 del D.P.R. n. 207/2010, è stato pubblicato, in data 21/02/2013, l'avviso prot. n. 5939 del 20/02/2013 sui risultati della procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto: sul sito Internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it), nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Osimo; =====

- che, come comunicato all'Ufficio Contratti dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 21464 del 12/07/2013, la predetta determinazione di aggiudicazione n. 01/000148 del 04/02/2013 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; =====

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al presente contratto d'appalto non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto stesso, previsto dal comma 10 del medesimo articolo, poiché è stata

F.lli. S. S.

presentata una sola offerta e non sono state proposte
impugnazioni della lettera di invito; =====
- che non è stato notificato al Comune di Osimo alcun ricorso
avverso l'aggiudicazione; =====
- che pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi
10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 163/2006, può procedersi alla
stipula del presente contratto; =====

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti componenti, come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue: =====

ART. 1 - I sunnominati componenti dichiarano di riconoscere e
confermare la precedente narrativa quale parte integrante del
presente contratto. =====

ART. 2 - Il Comune di Osimo, e per esso la d.ssa Lucia Magi,
cede ed accolla all'impresa SODI SCIENTIFICA - S.P.A. che
accetta ed assume, a mezzo del costituito suo rappresentante,
l'appalto della fornitura, compresa l'assistenza alla posa in
opera, di apparecchiature elettroniche atte a rilevare gli
eccessi di velocità sia in orario diurno che notturno ed in
particolare: =====

- n. 1 (uno) misuratore elettronico di velocità modello
Autovelox 104/e con accessori (cavalletto, videostampante
portatile, flash); =====

- n. 3 (tre) contenitori fissi per suddetto misuratore modello
Autobox smart con accessori (masterbox, flashbox); =====

Lucia Magi

come da offerta presentata dalla medesima impresa in sede di
procedura negoziata, per l'importo di euro 45.073,50 (diconsi
euro quarantacinquemilasettantatre e cinquanta centesimi) più
I.V.A. =====

ART. 3 - Ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale
d'appalto relativo alla fornitura in oggetto, il tempo utile
per dare ultimata la fornitura stessa è stato stabilito in
giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno di ricevimento del
buono d'ordine emesso dal Direttore dell'esecuzione del
contratto. =====

Le parti danno e prendono atto che la fornitura e relativa
posa in opera si è conclusa il 14/03/2013, come da verbale di
intervento sottoscritto il 14/03/2013, depositato in atti, dal
quale risulta che la strumentazione è stata installata e
conseguita funzionante. =====

ART. 4 - L'appalto della fornitura in oggetto viene ceduto ed
accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotte e risultanti dal presente contratto, nonché dalla
lettera di invito alla procedura negoziata per
l'aggiudicazione della fornitura in oggetto prot. n. 1545 del
16/01/2013 e dal capitolato speciale d'appalto allegato alla
lettera di invito, approvata con determinazione del Dirigente
Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo n. 01/000031
del 16/01/2013. =====

firmato

Il suddetto capitolato speciale d'appalto, in copia conforme all'originale, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B". L'impresa appaltatrice, a mezzo del costituito suo rappresentante, dichiara espressamente di aver preso visione del sopracitato capitolato speciale d'appalto e di accettarlo integralmente. =====

L'appalto della fornitura in oggetto viene altresì ceduto ed accettato con riferimento all'offerta tecnica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura stessa. Tale offerta tecnica, composta dalla relazione tecnica e dalle schede tecniche di prodotto allegate alla relazione stessa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegata allo stesso, e resta depositata presso l'Ufficio Contratti del Comune di Osimo, dopo essere stata controfirmata dalle parti. =====

L'impresa appaltatrice, a mezzo del costituito suo rappresentante, si obbliga a rispettare la suddetta offerta tecnica. =====

ART. 5 - L'impresa appaltatrice, a mezzo del costituito suo rappresentante, in conformità a quanto stabilito nella lettera di invito alla procedura negoziata (punto 4: qualità dell'assistenza tecnica), dichiara che le apparecchiature e relative tecnologie, indicate al precedente art. 2, vengono fornite con una garanzia di dieci anni, i primi due anni in

F.lli.lli.


totale esenzione di spesa a carico del Comune di Osimo,
acquirente. =====

ART. 6 - Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, commi
3, 3-bis e 5, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., le
parti danno e prendono atto che i costi della sicurezza
derivanti dai rischi di natura interferenziale sono stati
valutati pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da
interferenze per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza e pertanto non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del "Documento di valutazione dei
rischi interferenziali". =====

ART. 7 - Non sono consentiti il subappalto, né la cessione,
anche parziale, della fornitura, pena l'immediata risoluzione
del contratto e l'incameramento della cauzione. =====

ART. 8 - Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà con
le modalità indicate all'art. 7 dell'allegato capitolato
speciale d'appalto. =====

ART. 9 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ==
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'ina-
dempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. Ai sensi del comma 9 bis dell'art.



3 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. =====

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.: =====

- il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici al presente appalto: 4826039D5B. =====

- e il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) relativo sempre al presente appalto: G80A12000020004. =====


L'impresa appaltatrice ha comunicato che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere effettuati, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sul conto corrente dedicato di seguito indicato: =====

- Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 52 H 01030 37761 000000077116; =====

e che le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono: =====

- Sodi Paolo, nato a Firenze il 25/11/1964, codice fiscale n. SDO PLA 64S25 D612L. =====

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare ogni modifica



relativa ai dati sopra indicati. =====

ART. 10 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, della Legge n. 488 del 23/12/1999 e ss.mm.ii, si allega al presente atto, sotto la lettera "C" ed in copia conforme all'originale, la dichiarazione con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26 della Legge n. 488/1999. =====

ART. 11 - A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'impresa appaltatrice ha prestato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa della Società ALLIANZ S.P.A. Divisione Allianz RAS - Agenzia Principale di Perugia C.so Vannucci Falcetta s.r.l. - polizza n. 072301431 emessa il 23/02/2013, per una somma garantita di euro 4.507,35 (diconsi euro quattromilacinquecentosette e trentacinque centesimi). L'Ente appaltante dichiara di accettare la suddetta polizza. =====

La polizza sopra indicata, pur se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e resta depositata presso l'Ufficio Contratti del Comune di Osimo, dopo essere stata controfirmata dalle parti. =====

ART. 12 - L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi. =====



ART. 13 - Le parti prendono unanimemente atto che: =====

-il Responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Vagnozzi,
Responsabile del sub-Settore Tecnico del Comune di Osimo; =====

-il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Comandante
della Polizia Municipale dott. Graziano Galassi. =====

ART. 14 - Per quanto non previsto nel presente contratto o non
espressamente richiamato valgono tutte le norme di legge, i
regolamenti e dichiarazioni in materia vigenti. =====

ART. 15 - Le spese tutte di contratto nessuna esclusa (bolli,
diritti, registrazioni ecc.) sono a totale carico dell'impresa
appaltatrice che se le assume. =====


L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello
F23 per il contratto originale e mediante apposizione di
contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione. =====

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura in oggetto è
soggetta all'imposta sul valore aggiunto. =====

Le parti si dispensano dal dare lettura degli allegati. =====

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente
contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi
dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, così come
modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
Legge 17 dicembre 2012, n. 221. =====

Indi, così ricevuto e formato, il presente atto, scritto con
mezzo elettronico da persona di mia fiducia e composto da n.




12 (dodici) pagine a video oltre la presente, viene da me letto alle parti comparenti le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà espressa, lo approvano e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: =====

- la società SODI SCIENTIFICA - S.P.A., nella persona del Procuratore Speciale sig. Giovanni Maiani, con firma autografa, apposta in mia presenza sul contratto e sui relativi allegati "B" e "C", acquisita digitalmente mediante scanner; =====

- il Comune di Osimo, nella persona del Dirigente d.ssa Lucia Magi, mediante firma digitale, previa verifica, da me effettuata, della validità del certificato di firma utilizzato; =====

analoga firma digitale viene apposta da me Ufficiale Rogante.

Per l'impresa SODI SCIENTIFICA - S.P.A., il Procuratore Speciale sig. Giovanni Maiani



Per il Comune di Osimo, la d.ssa Lucia Magi (firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante, dr. Luigi Albano (firmato digitalmente)

PROCURA SPECIALE

* * * * *

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio,
in Prato, con la presente scrittura privata da autenticarsi
a norma di legge,

SI E' COSTITUITA

la società " SODI SCIENTIFICA - S.P.A.", con sede in Calen-
zano (FI), via Poliziano n. 20, Partita IVA, Codice Fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze
01573730486, capitale sociale euro 1.400.000,00 interamente
versato ed esistente, rappresentata dal Consigliere Delegato
signor SODI PAOLO, nato a Firenze (FI) il 25 novembre 1964,
residente a Prato (PO), via Cesare Balbo n. 31, Codice Fi-
scale SDO PLA 64S25 D612L, cittadino italiano, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al
presente atto in virtù dei poteri attribuitigli dal vigente
statuto sociale e dall'atto di nomina.


La costituita società, come sopra rappresentata,

nomina e costituisce

per proprio procuratore speciale il signor MAIANI GIOVANNI,
nato a Firenze (FI) il 5 ottobre 1943, residente a Firenze
(FI), via Angiolino De' Corbizi n. 15,

a f f i n c h é

in nome e per conto della suintestata società sottoscriva
con il Comune di OSIMO (AN), il contratto per la fornitura



di n. 1 autovelox 104E.


All'uopo il nominato procuratore è investito di tutti i più ampi poteri per l'espletamento del mandato e ciò a tutte le condizioni precedentemente convenute con il predetto Comune di Osimo, ben note alla società fornitrice.

Al procuratore così nominato non potrà mai essere opposta mancanza o insufficienza di poteri per l'oggetto di cui sopra.

Il tutto da espletarsi in un unico contesto e con promessa fin d'ora di rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Le spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Letto, approvato e sottoscritto.



Repertorio N.

44649

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. FRANCESCO D'AMBROSI, Notaio residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riu-

niti di Firenze, Pistoia e Prato,

C E R T I F I C O

che il signor:

SODI PAOLO, nato a Firenze (FI) il 25 novembre 1964, residente a Prato (PO), via Cesare Balbo n. 31, Codice Fiscale SDO PLA 64S25 D612L, in qualità di Consigliere Delegato della società "SODI SCIENTIFICA - S.P.A.", con sede in Calenzano (FI), via Poliziano n. 20, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze 01573730486, capitale sociale euro 1.400.000,00 interamente versato ed esistente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri attribuitigli dal vigente statuto sociale e dall'atto di nomina; -

cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, sono certo, ha apposto la propria firma alla mia presenza in calce della suesesa privata scrittura, previa lettura da me Notaio datane ad esso.

In Prato, presso il mio studio notarile al viale della Repubblica n. 276, oggi diciotto luglio duemilatredici.



CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)

Io sottoscritto dott. Luigi Albano, Segretario Generale del Comune di Osimo, certifico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dalla c.a. ACTALIS S.p.A., che la copia per immagine su supporto informatico del seguente documento:

- procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. Francesco D'Ambrosi di Prato, repertorio n. 44649 del 18/07/2013, con la quale il Consigliere Delegato della società SODI SCIENTIFICA – S.P.A. sig. Sodi Paolo nomina e costituisce per proprio procuratore speciale il signor Maiani Giovanni,

composta dalle precedenti n. 3 (tre) pagine, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti di questo Comune e costituisce allegato "A" al contratto rep. n. 17.094 del 20/09/2013.

Osimo, li 20 settembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Albano

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



ALLEGATO A)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ATTE A
RILEVARE GLI ECCESSI DI VELOCITA' SIA IN ORARIO DIURNO CHE
NOTTURNO.**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la fornitura, compresa l'assistenza alla posa in opera di un impianto con apparecchiature elettroniche atte a rilevare gli eccessi di velocità sia in orario diurno che notturno sulle strade del Comune di Osimo, nell'ambito della sicurezza stradale.

L'apparecchiatura verrà scelta dal Comune di Osimo attraverso una gara che sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 283, commi 1,2 e 3 del DPR n. 207/2010 nonché dall'allegato P al D.P.R. n. 207/2010.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Importo presunto a base d'appalto: euro 45.300,00 + I.V.A..

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura avverrà mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 a favore offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 3, esaminate le offerte pervenute, individuerà quale delle forniture proposte riterrà più conveniente acquistare, sia sotto l'aspetto economico che quello tecnico.

ART. 3 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice disporrà per la valutazione delle offerte di 100 punti, di cui massimo 60 per la valutazione tecnica e massimo 40 per la valutazione economica.

Gli elementi di natura qualitativa e quantitativa che saranno valutati ed i relativi punteggi che saranno assegnati a ciascun elemento, sono quelli descritti al p.to 8 della lettera di invito.

ART. 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n° 207/10 le funzioni proprie del Direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal Comandante P.M. Dr. Graziano Galassi.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del

SODI S... S.p.A.

Pag. 1



risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la posa in opera dell'apparecchiatura fornita per fatto della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, prima della stipula del contratto la ditta stessa dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la decadenza dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al p.to 9 della lettera d'invito da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata con le modalità ed i limiti di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte della ditta aggiudicataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Lo svincolo totale della cauzione definitiva sarà effettuato successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, il quale dovrà attestare la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 6 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE.

Non sono consentiti il subappalto, né la cessione, anche parziale, della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il corrispettivo dell'acquisto della fornitura sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di consegna di regolare fattura al Comune di Osimo.

La fattura potrà essere emessa solo a seguito della redazione del verbale di verifica di conformità della fornitura, svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 312 ÷ 325 del D.P.R. n° 207/10.

Tale verbale dovrà certificare il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate e l'idoneità delle stesse allo scopo, pertanto lo stesso potrà essere redatto solamente dopo la posa in opera e l'allaccio alla rete elettrica delle apparecchiature fornite e comunque entro 90 giorni dalla data di consegna della fornitura oggetto del presente appalto.

ART. 8 – TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI.

La fornitura dell'apparecchiatura elettronica atta a rilevare gli eccessi di velocità dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (trenta) con decorrenza dal giorno di ricevimento del buono d'ordine emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto a seguito della esecutività della determina di aggiudicazione della fornitura.

SGOI S.p.A.



Non saranno ammessi ritardi nella consegna della fornitura.

Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per motivi eccezionali non imputabili alla ditta.

Nel caso che la fornitura non sia compiuta nel termine previsto o eventualmente prorogato, l'Amministrazione Comunale potrà procedere o alla risoluzione del contratto addebitando alla ditta ogni eventuale danno conseguente, ovvero all'applicazione di penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.

La fornitura di cui all'oggetto dovrà corrispondere alle caratteristiche illustrate nella lettera di invito.

ART. 10 – GARANZIA DELLA FORNITURA.

Il verbale di verifica di conformità della fornitura, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la relativa assunzione in carico da parte dell'ente committente, non esonerano la ditta dalle responsabilità per eventuali vizi del bene non emersi all'atto delle predette operazioni o che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano sensibilmente il valore.

ART. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria ogni spesa ed oneri fiscali per bolli, diritti di segreteria e registrazione del contratto, se dovuti. Resta ad esclusivo carico della Stazione Appaltante l'I.V.A..

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e della lettera d'invito, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti comunali e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 13 – FORO COMPETENTE.

Qualunque controversia o contestazione dovesse insorgere tra la Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla presente fornitura, alla sua interpretazione o quant'altro ad esso inerente, verrà deferita esclusivamente al Tribunale di Ancona con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti

SOLUZIONE S.p.A.



alla gara sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità commesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. Titolare del trattamento: Amministrazione Comune di Osimo.

SODI: TIZIANA S.P.A.

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)

Io sottoscritto dott. Luigi Albano, Segretario Generale del Comune di Osimo, certifico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dalla c.a. ACTALIS S.p.A., che la copia per immagine su supporto informatico del seguente documento:

- capitolato speciale d'appalto per la fornitura di apparecchiature elettroniche atte a rilevare gli eccessi di velocità sia in orario diurno che notturno

composta dalle precedenti n. 4 (quattro) pagine, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti di questo Comune e costituisce allegato "B" al contratto rep. n. 17.094 del 20/09/2013.

Osimo, li 20 settembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Albano

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

COMUNE DI OSIMO
Dipartimento degli Affari Generali e dei Servizi Amministrativi e Sociali
Settore Polizia Municipale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
redatta ai sensi e per gli effetti dell'art 47 e seguenti DPR 445/2000 in ottemperanza a quanto
prescritto dall' art 26 comma 3bis della legge 23 dicembre, 1999 n. 488

Il sottoscritto Galassi Graziano, nato a Osimo il 11/12/1953, nella qualità di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Osimo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e seguenti D.P.R. 445 28/12/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, presa visione dei beni/servizi presenti nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP (sito www.acquistinretepa.it);

DICHIARA

- che la fornitura avente ad oggetto: "*Apparecchiature elettroniche atte a rilevare gli eccessi di velocità sia in orario diurno che notturno*" è stata affidata **procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP;**

- che sono state rispettate le disposizioni dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, in quanto:

(barrare una delle caselle sottostanti)

- All'atto della richiesta di acquisizione sopra citata non erano attive convenzioni CONSIP che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, né sono presenti offerte nel catalogo del MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);
- E' in convenzione ma è stato acquistato autonomamente per i seguenti motivi:
- 1) sono stati utilizzati parametri qualità-prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP N° _____ in data _____, che riguarda la fornitura di bene o servizio **identico** a quello oggetto del contratto, per cui e' stato acquisito con il criterio del **prezzo più basso** (v. offerta allegata);
 - 2) la convenzione Consip prevede un acquisto minimo di beni e/o una somma minima da spendere;
 - 3) l'oggetto della fornitura di bene/servizio è comparabile ma **non identico** a quello presente nella convenzione CONSIP N° _____ in data _____ in quanto:

Osimo, li 20/09/2013

Firma _____

Visto:

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZI AMM.VI E SOCIALI
d.ssa Lucia Maggi

I dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati nelle forme di legge, hanno reso e sottoscritto la suesesa dichiarazione in mia presenza.
Osimo, li 20/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Albano

(firma dell'addetto, ai sensi art. 38 DPR 445/2000)

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)

Io sottoscritto dott. Luigi Albano, Segretario Generale del Comune di Osimo, certifico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dalla c.a. ACTALIS S.p.A., che la copia per immagine su supporto informatico del seguente documento:

- attestazione in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i.

composta dalla precedente n. 1 (una) pagina, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti di questo Comune e costituisce allegato "C" al contratto rep. n. 17.094 del 20/09/2013.

Osimo, li 20 settembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Albano

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)